

N. 2009-1830-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 gennaio 1978 (Stampato n. 1034)

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 gennaio 1978*

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977,
n. 886, concernente il termine per la presentazione delle
istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del
commercio ambulante

Presentato alla Presidenza il 25 gennaio 1978

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESINI ARISTIDE, ALIVERTI, GARZIA, CITARISTI,
MORO PAOLO ENRICO

Presentata il 3 gennaio 1978

Proroga del termine di cui all'articolo 12 della legge
19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio
ambulante

NOTA: Testo approvato dalla Commissione XII, Industria, commercio e artigianato il 25 gennaio 1975.

Il relatore Tesini Aristide è autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea il 25 gennaio 1978.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante.

ART. 2.

Nell'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398, al primo comma, le parole « due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dall'organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentativa » sono sostituite con le altre: « due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentative ».

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 ».

PROPOSTA DI LEGGE

—
N. 1830

ART. 1.

Il termine previsto nell'articolo 12, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante, è prorogato al 27 giugno 1978.

ART. 2.

La presente legge, che, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dal 27 giugno 1977.